

# Regolamento del Prestito “Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019”

(il “Regolamento”)

## 1. Importo e titoli

- 1.1. Il prestito obbligazionario denominato “**Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019**” di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecento mila/00) (il “**Prestito Obbligazionario**”) è costituito da n. 15.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna (il “**Valore Nominale**”) emesse da Costamp Group S.p.A. (l’“**Emittente**”) che, su richiesta dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**”), si convertiranno, ai termini e alle condizioni di seguito specificate, in azioni ordinarie di Costamp Group prive di valore nominale (le “**Azioni CG**”) (le “**Obbligazioni Convertibili**” o le “**Obbligazioni**”).
- 1.2. Le Obbligazioni Convertibili saranno quotate sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”), in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 settembre 1998, n. 58 (“**TUF**”) e relative norme di attuazione. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.3. Gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni CG saranno effettuati attraverso registrazione delle Azioni CG sul conto titoli indicato dagli Obbligazionisti, intrattenuto presso un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (l’“**Intermediario**”).

## 2. Prezzo di emissione

- 2.1. Le Obbligazioni sono emesse al 100% del Valore Nominale e, dunque, al prezzo di Euro 100 per ogni Obbligazione.

## 3. Modalità di sottoscrizione

- 3.1. La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente presso Integrae SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli 13.

## 4. Durata e rimborso

- 4.1. La durata del Prestito Obbligazionario è di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili su AIM Italia, ossia il 5 dicembre 2014 (la “**Data di Emissione**”) e scade il 5 dicembre 2019 (la “**Data di Scadenza**”). Ove gli Obbligazionisti non esercitino il Diritto di Conversione di cui al successivo articolo 8, le Obbligazioni Convertibili non convertite in Azioni CG, verranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione Convertibile.

## 5. Data di Godimento

- 5.1. Le Obbligazioni Convertibili hanno godimento dalla Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

## 6. Interessi

- 6.1. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 7% dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

- 6.2.** Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata il giorno 5 dicembre di ciascun anno, a partire dal 5 dicembre 2015 (compreso) (la “**Data di Pagamento degli Interessi**”). Pertanto, l’importo di ciascuna cedola sarà pari ad Euro 7,00 (sette virgola zero zero) per singola obbligazione posseduta.

Qualora una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), i pagamenti verranno eseguiti il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. La convenzione di calcolo degli interessi è Actual/Actual su base periodale ("Actual/Actual" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).

- 6.3.** Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano operative secondo il Sistema TARGET. Per “**Sistema Target**” deve intendersi ogni giorno nel quale il sistema Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) è operativo.

- 6.4.** Resta inteso che ogni Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi:

- (i) in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi dell’articolo 8, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come di seguito definita all’articolo 8); e
- (ii) alla Data di Scadenza.

## **7. Natura giuridica**

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti eventualmente vantati dall’Emittente verso gli Obbligazionisti.

## **8. Diritto di Conversione**

- 8.1.** A partire dalla data indicata al successivo articolo 8.2, gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni CG, di tutte o parte delle Obbligazioni Convertibili detenute (il “**Diritto di Conversione**”) sulla base del rapporto (il “**Rapporto di Conversione**”) di 33 (trentatre) Azioni CG per ogni Obbligazione presentata in conversione.

- 8.2.** Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la “**Domanda di Conversione**”), secondo le modalità di seguito indicate, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario successivo all’ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla Data di Emissione, ossia dal 6 dicembre 2016 (incluso) e fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza, ossia il 29 novembre 2019 (incluso) (il “**Periodo di Conversione**”).

- 8.3.** Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall’Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni Convertibili possedute alle seguenti condizioni:

- (i) la domanda di conversione delle Obbligazioni Convertibili (la “**Domanda di Conversione**”) dovrà essere presentata all’Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario a partire dal Giorno Lavorativo Bancario successivo all’ultimo giorno del ventiquattresimo

mese successivo alla Data di Emissione, ossia dal 6 dicembre 2016 e fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza (inclusa), ossia il 29 novembre 2019. Fermo quanto previsto al successivo punto (ii), le Azioni CG rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione (la “**Data di Conversione**”). Per le Domande di Conversione presentate nell'ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione, le Azioni CG saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza;

- (ii) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea;
- (iii) le Azioni CG attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni CG negoziate su AIM Italia alla Data di Conversione. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione;
- (iv) l'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere le Azioni CG richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9.2; l'Emittente disporrà l'accentramento presso Monte Titoli S.p.A. delle Azioni CG, dandone conferma, tramite Monte Titoli S.p.A., agli Intermediari, l'ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione;
- (v) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni Convertibili e le Azioni CG, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il “**Securities Act**”) e che le Obbligazioni Convertibili e le Azioni CG ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del *Securities Act*;

**8.4** Nessuna Azione CG sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengano effettuati gli adempimenti sopra descritti.

## **9. AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE**

**9.1.** Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente articolo 9 lettere da (A) a (D), l'Emittente comunicherà con le modalità di cui all'articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (l'

“**Aggiustamento**”) del Rapporto di Conversione e il nuovo Rapporto di Conversione sarà quello che risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo 9. L’Aggiustamento sarà determinato dall’Emittente, con l’eventuale assistenza di un esperto, incaricato di effettuare le verifiche ed i calcoli necessari per l’Aggiustamento in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato.

- A) Qualora l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, *warrant* sulle azioni o titoli simili (gli “**Altri Strumenti Finanziari**”) offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione, ad eccezione degli strumenti emessi ai fini dell’offerta al pubblico di Azioni o Altri Strumenti Finanziari nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni degli stessi su AIM Italia;
- B) Qualora l’Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all’aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni CG sulla base del relativo rapporto di assegnazione gratuita;
- C) In caso di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione CG, sulla base del relativo rapporto di concambio/assegnazione, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;
- D) Qualora l’Emittente effettui un raggruppamento/frazionamento delle Azioni CG, il numero delle Azioni CG spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni CG e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione.

L’elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte dell’Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall’Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

- 9.2.** Nei casi in cui all’atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni CG, per ciascuna Obbligazione Convertibile verranno consegnate Azioni CG fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall’Emittente all’Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni CG rilevati sull’AIM Italia nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

## **10. Pagamenti**

- 10.1.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Convertibili sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l’Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di Euro e, qualora per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all’Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il

pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

**10.2.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

**10.3.** Nel caso in cui la Data di Scadenza non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

## **11. Regime fiscale**

### *Redditi di capitale*

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

### *Redditi diversi*

Le plusvalenze sono soggette al regime fiscale di volta in volta vigente.

## **12. Termini di prescrizione e decadenza dei diritti**

**12.1.** Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni Convertibili si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

**12.2.** Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni Convertibili si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole.

## **13. Regime di Circolazione**

**13.1.** Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare, le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

**13.2.** Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

## **14. Organizzazione degli Obbligazionisti**

**14.1.** Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante degli Obbligazionisti**"), l'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 2417 cod. civ.

**14.2.** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile.

## **15. Comunicazioni**

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tutte le comunicazioni di Costamp Group agli Obbligazionisti verranno effettuate mediante comunicato diffuso tramite uno SDIR e pubblicato sul sito internet della Società.

**16. Varie, legge applicabile o controversie**

**16.1.** La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente

Regolamento.

**16.2.** Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

**16.3.** Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Reggio Emilia.